

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale del 14.06.2021 n. 559
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile**

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente

TRA

SOCIETA' MUTUATARIA;

ATTRICE

E

BANCA MUTUANTE;

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **SOCIETA' MUTUATARIA** – premesso che in data 11/06/2010 stipulava con la **BANCA MUTUANTE**. (già **Banca omissis**) un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, con costituzione di ipoteca e garanzia fideiussoria, dell'importo di € 170.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili, dell'importo di € 1.601,59 ciascuna, caratterizzato da un piano di ammortamento alla francese; che la Banca convenuta era incorsa nella violazione dell'art. 117, comma 6, T.U.B. per non aver indicato in contratto il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG), con conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo; che il tasso effettivo di mora applicato è maggiore rispetto al tasso soglia applicabile ai fini della valutazione sull'usura; che inoltre, nel corso del rapporto, è stata fatta illegittima applicazione di interessi anatocistici – ha convenuto in giudizio la **BANCA MUTUANTE** (già **Banca omissis**) al fine di sentire: accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale; dichiarare per l'effetto che tale mutuo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta, delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, è superiore al tasso soglia; dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso soglia vigente al tempo della convenzione; accertare che fino all'ultimo pagamento, parte attrice abbia pagato la somma di € 111.559,45 tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare € 17.447,18 a titolo di interessi usurari; accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB; ordinare alla Banca la ripetizione in favore della parte finanziata di tutte le somme indebitamente incamerate.

In via subordinata: “Dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418, 1419 cc, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 della legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e per l'effetto disporre la restituzione in favore dell'attore delle somme pagate in più a titolo di interessi ultralegali, secondo quanto meglio precisato nella perizia redatta dal Consulente Tecnico di Parte, da

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale del 14.06.2021 n. 559

intendersi parte integrante del presente atto, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti”.

La **BANCA MUTUANTE** ha resistito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo altresì la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

All'udienza del 25 novembre 2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo, risulta destituita di fondamento la doglianza di parte attrice circa l'applicazione di interessi anatocistici, nel contratto di mutuo oggetto di causa, in dipendenza dell'adottato piano di ammortamento c.d. alla francese.

Al riguardo, ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, per il quale l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese – caratterizzato cioè da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi – non implica automaticamente anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo (quello ancora da restituire) e non già sugli interessi prodotti; in particolare, il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (da ultimo, cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 27/06/2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. I, 03/04/2019, n. 1636; Tribunale Roma, sez. XVII, 14/03/2019, n. 5583; Tribunale Parma, sez. II, 21/02/2019, n. 305).

È stato altresì affermato che in detto tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto; tuttavia deve escludersi ogni anatocismo, essendo decisivo il rilievo che gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo. Né rileva la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo, a titolo di interessi, superiore a quello determinato da un piano di ammortamento c.d. all'italiana (il quale comporta una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti), atteso che tale effetto non discende da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione, quanto dalla necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo; necessità che impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogata; cfr. Tribunale Milano sez. VI, 14/03/2019, n. 2490).

Del tutto generica è, poi, la deduzione in tema di anatocismo con riferimento ai soli interessi moratori, non essendo stato specificamente dedotto l'avvenuto pagamento di interessi di mora parzialmente illegittimi perché calcolati anche sulla quota interessi della rata, né quantificate le somme asseritamente corrisposte per effetto del meccanismo dell'anatocismo.

Devono essere altresì disattese le doglianze di parte attrice afferenti all'asserita applicazione di interessi usurari.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale del 14.06.2021 n. 559

Nel contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 11/06/2010 (capitale finanziato pari ad € 170.000,00) le parti hanno previsto la restituzione del capitale in 120 rate (dall'11/07/2010 all'11/06/2020), al tasso nominale annuo del 2,45% (calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 2 del contratto) e di un tasso di mora pari al 4,450 % (determinato aumentando il tasso contrattuale di due punti percentuali; v. art. 3).

È pacifico tra le parti, oltre che provato in via documentale, che il tasso soglia di riferimento al tempo della pattuizione era pari al 3,945% (corrispondente al TEGM rilevato per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, pari a 2,63%, aumentato della metà).

Orbene, posto che tutti i tassi sono stati espressamente pattuiti, con indicazione puntuale delle relative modalità di calcolo, si precisa che, con riferimento alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996 prevede, come noto, la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, con previsione che riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. n. 5598/2017). La valutazione della usurarietà degli interessi deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi (cfr. Trib. Napoli 21/5/2020, Trib. Siena 3/1/2020), non potendo sommarsi il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, attesa la diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento (cfr., tra le altre, Corte App. Napoli, n. 143/2021; Trib. Ivrea, n. 723/2020).

Anche l'eventuale cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora – per effetto dell'applicazione di questi ultimi sull'intero importo della rata e quindi anche sulla quota interessi corrispettivi – non è idonea a superare la predetta diversità ontologica tra le due categorie di interessi, che come detto rappresentano entità eterogenee anche per la differente base di calcolo, atteso che gli interessi corrispettivi si calcolano sull'intero capitale erogato, mentre gli interessi moratori si applicano sulle singole rate non corrisposte alla scadenza e nei limiti del ritardo. Ne deriva che l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non può influire sulla determinazione del TEG, atteso che anatocismo ed usura costituiscono fenomeni distinti ed disciplinati autonomamente.

Ciò posto, si evidenzia anzitutto che nella stessa perizia prodotta da parte attrice si esclude – considerati tutti gli oneri e le spese collegati all'erogazione del finanziamento – il superamento del tasso soglia usurario nell'ipotesi di “funzionamento fisiologico del contratto” (cfr. p. 15 della perizia di parte).

Quanto invece al superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora, parte attrice ha dedotto che tale tasso, pari al 4,450 % (correttamente calcolato maggiorando di due punti percentuali il tasso nominale annuo del 2,450%, come previsto dall'art. 3 del contratto) sarebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della pattuizione, pari al 3,945%.

Tali deduzioni devono essere disattese.

Anzitutto, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito per il quale, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, è del tutto inattendibile la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora, c.d. TEMO (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, 13/06/2019, n. 12578). Nella perizia di parte prodotta in atti, il tasso effettivo di mora viene determinato calcolando l'importo dovuto a titolo di interessi di mora sull'importo della rata scaduta, verificando poi a quanto corrisponda in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata, con operazione che, come tale, risulta priva di alcun fondamento giuridico. Invero, la corresponsione di interessi di mora illegittimi, perché calcolati sull'intero importo della rata scaduta e non su quello della sola quota capitale potrebbe, al più, dare luogo ad un pagamento (parzialmente) indebito, ma non anche comportare la trasformazione in usurario di un tasso d'interesse che non è tale.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale del 14.06.2021 n. 559

Dovendo dunque valutare l'usurarietà dell'interesse di mora in sé considerato, per come pattuito in contratto, si osserva quanto segue.

Come noto, ai fini della determinazione del tasso soglia tempo per tempo vigente, ai sensi dell'art. 2, L. 108/1996, occorre applicare la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.

Tali rilevazioni periodiche afferiscono esclusivamente ai tassi corrispettivi; con la conseguenza che il tasso-soglia così rilevato non può costituire un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora.

In altri termini, la predetta eterogeneità non permette di utilizzare tale tasso-soglia ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi mora.

Di recente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che, con riferimento agli interessi moratori, “al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia” (Cass. SS. UU. n. 19597/2020).

Nella specie, l'art. 3, comma 4, del D.M. del 26.03.2010, vigente al momento della pattuizione, prevedeva: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Ne deriva che – poiché il T.E.G.M. relativo alla categoria di operazioni nella quale rientra il rapporto in oggetto è pari al 2,63% - il tasso soglia applicabile per gli interessi di mora è pari al 7,09 % (2,63 + 2,1, il tutto aumentato della metà), dunque superiore rispetto al tasso di mora pattuito.

Quanto agli oneri connessi alla polizza assicurativa, parte attrice si è limitata ad allegazioni di carattere del tutto generico, senza illustrare la concreta incidenza di tali oneri ai fini del superamento della soglia usuraria.

Devono essere altresì disattese le doglianze di parte attrice in relazione alla dedotta difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello effettivamente praticato. L'ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Ne deriva che, non trattandosi di un tasso, di un prezzo o di una condizione, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib. Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.

Ogni altra questione assorbita.

Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, in considerazione del susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alle questioni affrontate. Le spese residue seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale del 14.06.2021 n. 559

La richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non ravvisandosi i requisiti, soggettivo e oggettivo, previsti dalla norma.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta la domanda;

- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna parte attrice al pagamento delle spese residue in favore della convenuta, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Così deciso in Crotone, il 14/06/2021.

Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale